

STATUTO
“Associazione Volontari Ospedalieri di Segrate – O.D.V.”
(Organizzazione Di Volontariato)

Art.1 - Costituzione

1.1 - È costituita la “Associazione Volontari Ospedalieri di Segrate – O.D.V.” (Organizzazione Di Volontariato), in sigla e di seguito “AVO Segrate – ODV” o semplicemente “Associazione”.

1.2 - L'associazione agisce in conformità e nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (in seguito denominato anche Codice del Terzo Settore o CTS).

1.3 - I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

1.4 - La durata dell'associazione è illimitata.

1.5 - L'associazione ha sede in Segrate c/o Centro Civico di Milano Due ed è associata alla FEDERAVO.

1.6 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altri comuni limitrofi.

Art.2 – Finalità

2.1 – L'AVO Segrate – ODV esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lettera c, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione, senza fini di lucro, opera con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti. L'associazione, in considerazione del patto di costituzione, opera in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà allo scopo di rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito.

L'associazione fonda altresì la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

2.2 - Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione si propone di:

- operare nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia, ma con l'esclusione di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. La presenza dell'associazione integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle Organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;
- collaborare con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;

- impegnarsi nella realizzazione di progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato.

2.3 - Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

Art.3 - Aderenti all'associazione

3.1 - L'associazione è aperta a tutte le persone maggiorenti, fisicamente e psicologicamente idonee, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e eventuali regolamenti e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso Presidi sanitari e socio-assistenziali.

3.2 - Ad ogni aderente è richiesta, come condizione essenziale, un'adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.

3.3 - Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

3.4 - Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

3.5 - Il numero degli aderenti è illimitato e sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

3.6 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

3.7 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti.

3.7.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

3.7.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

3.7.3 - Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento della quota sociale per un anno;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.7.4 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. La decisione è inappellabile.

Art.4 - Diritti e doveri degli aderenti

4.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione mediante il versamento di una quota. La quota a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. La quota è annuale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di

perdita della qualità di aderente e deve essere versata entro la scadenza fissata ogni anno in sede di Assemblea.

4.2 - Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento del contributo e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di esaminare i libri sociali secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione in via subordinata all'attività principale;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 - Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- a versare la quota sociale nell'ammontare stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate e organizzate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

4.4 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

4.5 - Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.5 - Patrimonio ed Entrate

5.1 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

5.2 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

5.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.4 - Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo attraverso delega del Presidente.

Art.6 - Organi sociali dell'Associazione

6.1 - Organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri.

6.2 - Può inoltre essere istituito il seguente collegio di controllo e garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

6.3 - Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art.7 - Assemblea degli aderenti

7.1 – L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.

7.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione.

7.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

7.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

7.5 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.6 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- approvare il regolamento di funzionamento dell'associazione;

- approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari.

7.7 - D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.8 - L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7.9 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.10 - Per le deliberazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 14.

7.11 - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non verranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (o semplicemente "RUNTS") o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e delibera a maggioranza dei soci presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predisporre le norme per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

8.5 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art.9 - Presidente

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

9.2 - Il Presidente:

- il Presidente dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

9.4 - Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.10 - Collegio dei Revisori dei Conti

10.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 - Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art.11 - Collegio dei Proviviri

11.1 - L'Assemblea elegge un Collegio dei Proviviri costituito da tre componenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.12 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art.13 - Bilancio

13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal regolamento, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

13.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

13.4 Il patrimonio di A.V.O. Segrate - ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.14 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 - Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, se istituito, o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.15 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi sociali, si osservano le norme previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile:

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato. L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

Art.16 - Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.